

PSR Calabria 2014/2020

Faq

(Frequently Asked Questions)

M3 Int.3.2.1. “ Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni.”

Publicazione del 11/02/2020

D:

Al macro criterio: "*Rappresentatività del soggetto proponente in termine di valore aggiunto rappresentato e/o di quota sulle imprese regionali certificate per il medesimo regime di qualità*", alla definizione del criterio di selezione: "*Associazioni di agricoltori che aggregano più del 10% del totale regionale della produzione certificata*" sono attribuiti 15 punti. Sempre nella stessa macro voce, è riportato l'ulteriore definizione di criterio di selezione che recita: "*Associazioni di agricoltori che aggregano più del 10% del totale regionale della produzione certificata (Unionali, Nazionali), in caso di prodotto certificato biologico più dell'1% del produzione regionale*" sono attribuiti 13 punti. Si chiede quindi:

1) Perché per lo stesso limite del 10% della produzione certificata, nel caso in cui questa è anche in parte biologica, viene dato un punteggio inferiore venendo meno alle indicazioni della direttiva UE 128/2009 ed al DL 150 del 2012 che la recepisce? Se si volessero applicare i detti criteri i valori dovrebbero essere invertiti?

2) Dove si possono trovare i valori regionali della produzione certificata?

R:

1) Si fa presente che il citato criterio di selezione non assegna il punteggio sulla base della percentuale di produzione aggregata né del regime di qualità interessato. Il criterio fa riferimento alla tipologia di associazione di produttori richiedente, premiando prioritariamente i Consorzi di tutela.

2) Per i dati relativi alle produzioni regionali certificate DOP e IGP si farà riferimento ai dati ufficiali comunicati all'Amministrazione dai consorzi di tutela e valorizzazione.

D:

1) Il/i SAL a quale percentuale minima possono essere richiesti?

2) Considerato che è materialmente impossibile realizzare il progetto nei tre anni previsti, avendo lo stesso scadenza alla data del 31/12/2022, potrebbe essere possibile utilizzare anche l'anno 2023 vista la direttiva UE che sposta la scadenza al 31/12/2023?

3) Le eventuali varianti fino a quale percentuale di scostamento sono ammesse?

4) Qual è la percentuale massima ammessa per l'elaborazione del piano progettuale?

5) L'affitto di locali ove realizzare l'attività extra fieristica è ammesso anche per strutture mobili (tendoni e similari)?

6) Le quote di ammortamento degli strumenti/attrezzature sono quelle ammesse dalla legge? Si possono, in sostituzione dell'acquisto, noleggiarli e rendicontarne il costo?

7) Nella voce dei costi ammissibili, quelli per la realizzazione ed elaborazione di portali/siti internet, si può considerare anche quella per l'elaborazione e funzionamento della pubblicità tramite i social?

R:

- 1) Il bando non prevede un importo minimo per la presentazione del SAL.
- 2) Si conferma che il termine di esecuzione dei progetti è fissato al 31.12.2022. Eventuali proroghe potranno essere richieste nei modi descritti al pertinente paragrafo delle disposizioni procedurali.
- 3) La concessione delle varianti è disciplinata nel paragrafo "Varianti" delle disposizioni procedurali.
- 4) Non è stata fissata alcuna "percentuale massima" per l'elaborazione del piano di informazione e promozione. L'ammissibilità delle spese è condizionata al rispetto dei par. 8 e 9 delle disposizioni attuative.
- 5) Sì, per attività extra-fieristiche comprese tra le azioni di informazione e promozione di cui al par. 7 delle disposizioni attuative.
- 6) Sì, si rimanda a quanto indicato al par. 8 delle disposizioni attuative, lett. d)
- 7) Sì, se si riferiscono ad azioni previste al par. 7 delle disposizioni attuative e rientrano tra i costi elencati al par. 8 delle disposizioni attuative.

D:

- 1) Poiché l'allegato 1 del bando risulta di difficile conversione in formato ".doc", si chiede la messa in rete del formato editabile.
- 2) Nelle disposizioni attuative, al punto 7, comma 2, tra le spese ammissibili è riportata la voce: "*organizzazione di incontri in Calabria*" mentre al punto 8, tra i costi NON ammessi è riportata la voce "*Catering*". A cosa è dovuta l'esclusione di questa voce dai costi ammissibili, visto che nella Dir. UE 1305/2013 non viene citata in nessuna delle parti, sia tra le considerazioni che negli articoli?
- 3) Per "*l'organizzazione degli incontri in Calabria*" sono ammesse tutte le voci ad esclusione di quelle NON ammesse?
- 4) Il Dipartimento può mettere in rete sia il DM del MIPAAFT n. 6093 che le Linee Guida approvate con DDG n. 4296 del 04/04/2019 dando a tutti la possibilità di consultarli?

3 R:

- 1) Per entrambi i sotto-interventi, l'allegato 1 in formato word è stato inserito tra i documenti del bando nelle pertinenti sezioni del sito.
- 2) Si conferma il contenuto delle disposizioni citate. Le decisioni in merito all'ammissibilità o meno di determinate categorie di costo sono effettuate prendendo in considerazione, tra l'altro, i requisiti elencati all'inizio del par. 9 delle disposizioni attuative e l'effettiva verificabilità e controllabilità delle spese.
- 3) Per le azioni di informazione e promozione di cui al par. 7 delle disposizioni attuative, si considerano ammissibili i costi ad esse collegati elencati al par. 8, lett. a) – l), nel rispetto dei requisiti di ragionevolezza di cui al par. 9.
- 4) Sia le linee guida sull'ammissibilità della spesa sia il DDG 4296 del 4/4/2019 sono disponibili sul sito del PSR Calabria alla sezione "documenti". In ogni caso, entrambi i documenti sono stati inseriti tra i documenti del bando.

4	<p>D: In riferimento al bando Mis. 3.2 promozione Vino, considerando la dotazione finanziaria totale pari ad €1.500.000 e la possibilità di richiedere progetti minimo di €500.000 per 3 annualità, i €500.000 devono ritenersi di contributo pubblico?</p>
4	<p>R: Gli importi indicati al par.10 si riferiscono alla dimensione economica (annuale e triennale) dei progetti. L'aliquota di sostegno è fissata al 70% delle spese ammissibili.</p>
5	<p>D: 1) Al paragrafo 5.2 DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO INTERVENTO 3.2.1., è stabilito che "<i>Gli stati di avanzamento possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento della realizzazione comprovata da fatture e da documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente</i>". Sembra quindi che il beneficiario possa presentare il SAL in funzione delle spese sostenute. Poiché si tratta di un progetto pluriennale, con saldi annuali, è possibile presentare fino a tre Sal Annuali? 2) Poiché il piano è articolato in tre annualità, la domanda a saldo finale deve essere presentata per ciascuna delle tre annualità previste?</p> <p>R: 1) Fermo restando lo sviluppo triennale (ed articolato in tre annualità distinte) dei progetti di informazione e promozione, le disposizioni procedurali non stabiliscono alcun limite, né minimo né massimo, al numero di SAL che è possibile presentare in ciascuna annualità. Tenuto conto della complessità relativa alla gestione delle domande di pagamento, e successiva liquidazione, è auspicabile ridurre quanto più possibile il numero dei SAL da presentare. 2) Poiché il piano triennale di informazione e promozione è oggetto di un'unica domanda di sostegno, sarà possibile presentare un'unica domanda di saldo finale al termine di tutte le attività previste dal piano. Le domande di pagamento intermedie, sebbene riferite a diverse annualità di attuazione, dovranno configurarsi tutte come SAL.</p>
6	<p>D: Sul sito manca l'allegato del formulario di progetto. E' possibile comprenderne la motivazione oppure indicare l'eventuale procedura per ottenerlo?</p> <p>R: Per il bando in questione, la Regione non ha predisposto un format per la presentazione del progetto. Tuttavia, i contenuti minimi indispensabili del piano di informazione e promozione sono elencati al par. 5 delle disposizioni attuative.</p>

D:

Le Condizioni di ammissibilità del bando Misura 03 - Intervento 3.2.1 - Sotto-intervento C comparto olivicolo, riguardano “Le attività di informazione e promozione riguardanti soltanto i prodotti rientranti nell’ambito dei regimi di qualità di cui alla lettera A art.16 del Reg(CE) 1305/2013”. Il Regolamento cita tra i prodotti di qualità, come è ormai noto da tempo, oltre ai prodotti DOP, IGP anche e alla stessa stregua i prodotti BIOLOGICI tal quali: Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio citato dal Bando stesso e nel Regolamento al quale il Bando fa riferimento (art.16 del Reg(CE) 1305/2013)

Il Bando pubblicato e indicato in oggetto invece, nelle sue disposizioni attuative, considera finanziabili SOLO le attività relative ai regimi di qualità IGP e DOP relegando il regime “BIO” ad una mera opzione: “DOP e IGP convenzionale e biologico”

Il PSR e relative misure, così come altri Bandi precedentemente pubblicati, invece attribuiscono la medesima importanza oltre a definirne la distinzione, sia ai prodotti IGP e DOP che ai prodotti BIOLOGICI per come previsto dal succitato regolamento che ne definisce i distinti regimi.

7

Si chiede pertanto di sapere se il Bando è destinabile anche a Beneficiari che vogliono attivarsi nelle attività finanziabili riguardanti esclusivamente la promozione/informazione delle produzioni di olio biologico (“Regime bio”) e non più necessariamente solo le produzioni IGP/DOP (bio o convenzionale), dal momento che ciò è previsto dai Regolamenti comunitari citati e dal PSR stesso ovvero da precedenti Bandi affini.

Si richiede celere risposta ed eventuale rettifica vista la imminente scadenza del Bando prevista, ad oggi, per il 20/02/2020

R:

Si conferma che il bando relativo al sotto-intervento C è rivolto esclusivamente ai prodotti DOP e IGP anche biologici.